

### S.I.Ve.M.P.

Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica

# LEGGE DI STABILITÀ 2017 (L. 11/12/2016 n° 232) "NOVITÀ IN AMBITO PREVIDENZIALE"

Legnaro, 06.10.2017

**Giuseppe Torzi** 

 La legge di stabilita' 2017 ha rivisto in senso estensivo, a partire dal 1° gennaio 2017, l'ambito di applicazione del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dall'articolo, 1, comma 239 della legge 228/2012 dal 1° gennaio 2013 . Rappresenta un meccanismo particolare, in aggiunta alla Ricongiunzione e alla Totalizzazione, per valorizzare la contribuzione mista, ovvero quella contribuzione accreditata in più casse della previdenza pubblica obbligatoria frutto di carriere lavorative discontinue.

 La norma consente al lavoratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun fondo e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

- La condizione fondamentale per poter procedere al cumulo è che l'assicurato non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.
- Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è ammesso anche qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento
   pensionistico autonomo in una delle casse interessate.

Pertanto, sarà possibile valorizzare anche i periodi contributivi temporalmente non coincidenti accreditati presso le casse professionali, assieme a quelli maturati presso le altre gestioni della previdenza pubblica obbligatoria, (AGO, Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi, Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed Esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria) al fine di maturare il diritto alla pensione anticipata oppure la pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero.

Si potranno sommare tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti nelle diverse gestioni previdenziali al fine di acquisire i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) utili per uscire con la pensione anticipata dal 1° gennaio 2017.

Oppure con la pensione di vecchiaia al perfezionamento del più elevato requisito anagrafico tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate al cumulo.

Ad esempio un professionista che può vantare 10 anni di lavoro in una cassa professionale ed altri 35 anni di contributi da lavoro dipendente potrà sommarli se non coincidenti temporalmente al fine di uscire con la pensione anticipata avendo superato il requisito minimo di 42 anni e 10 mesi di contribuzione previsto dalla normativa Fornero.

Stesso discorso vale per un professionista con 15 anni di contributi nella Cassa e 20 anni da lavoro dipendente: potrà ottenere una pensione di vecchiaia all'età di 66 anni e 7 mesi.

In entrambi i casi la pensione sarà composta da due quote, una liquidata dalla Cassa Professionale l'altra dall'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

L'esercizio della facoltà sarà gratuito, senza decurtazioni sulla pensione come invece accade, di regola, esercitando la totalizzazione. Tutte le gestioni, infatti, erogheranno il trattamento pensionistico mantenendo inalterato il proprio sistema di calcolo. In attesa di una conferma ufficiale le Casse professionali privatizzate ai sensi del DIgs 509/1994 (es. ENPAV, Commercialisti, Inarcassa, avvocati eccetera) utilizzeranno il sistema di calcolo vigente nella gestione (che spesso risulta più favorevole rispetto al sistema contributivo); quelle disciplinate ai sensi del <u>Dlgs 103/1996</u> (Biologi, agronomi, eccetera) il sistema di calcolo contributivo, in quanto trattasi di ordinamenti creati dopo la Riforma Dini; gli enti previdenziali pubblici il sistema di calcolo retributivo sino al 2011 o sino al 1995 a seconda se siano presenti o meno i 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 246 della LEGGE 228/2012 l'accertamento dell'anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 deve essere effettuata, tenendo conto della contribuzione complessiva maturata dall'interessato nelle gestioni interessate al cumulo purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.

Per l'INPS (probabilmente) i periodi contributivi posseduti presso le casse previdenziali non rilevano ai fini del proprio sistema di calcolo. In altri termini, rilevano solo ai fini del diritto ma non per la misura della prestazione in cumulo.

- Fermo restando che la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 viene calcolata comunque con il sistema di calcolo contributivo.
- Si rammenta che, ai fini della **misura** del trattamento pensionistico *pro quota*, vengono presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
- Pertanto, attraverso il cumulo dei periodi assicurativi sarà possibile conseguire oltre che la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata al perfezionamento dei requisiti previsti dalla Legge Fornero anche la liquidazione della pensione di inabilità e della pensione indiretta.

L'importo della pensione è determinato dalla somma dei pro-quota, tante quante saranno le gestioni interessate: ciascuna determinerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni. Ciò significa che, a differenza della totalizzazione, la pensione verrà liquidata con il sistema retributivo ove applicabile, fermo restando, in ogni caso, che, per i periodi successivi al 1° gennaio 2012, dovrà essere utilizzato solo il sistema contributivo.

A differenza del diritto a pensione, la misura (cioè quanto effettivamente erogato) sarà calcolata prendendo tutti i periodi assicurativi accreditati, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi risultanti nelle diverse gestioni

### La domanda

 L'avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a domanda dell'interessato (o dei suoi superstiti) presso l'ente previdenziale dove risulta accreditata l'ultima contribuzione; quest'ultimo attiverà il procedimento nei confronti degli altri enti dove il lavoratore avrà dichiarato di possedere ulteriore contribuzione. Il pagamento della pensione sarà a carico dell'Inps, che richiederà i proquota alle gestioni interessate.

In pratica, tutti gli anni di iscrizione all'albo che non si sovrappongono ad altre attività lavorative sono utili per raggiungere, senza oneri, l'anzianità richiesta per la pensione anticipata.

Si tratta di un enorme contributo per i giovani che hanno avuto periodi di assenza di contribuzione da attività intermittenti nonché per coloro che, per disoccupazione o per aspettative non retribuite (per gravidanza, malattia o per altre interruzioni lavorative), hanno dei periodi scoperti che verranno coperti dal periodo di contribuzione in Enpav.

Per i veterinari dipendenti pubblici che non hanno proceduto all'inizio della loro carriera al riscatto della laurea presso l'ex l'INPDAP, una alternativa, economicamente sostenibile potrebbe essere il riscatto presso l'ENPAV con la possibilità poi di utilizzare i cinque anni riscatti, mediante il cumulo previdenziale, per raggiungere i fatidici 42anni e 10 mesi previsti per l'acquisizione del diritto alla pensione anticipata.

Per i dipendenti pubblici che utilizzeranno l'Anticipo pensionistico, il cumulo contributivo o la pensione anticipata con 41 anni di contributi è prevista un ulteriore differimento del termine di pagamento del Tfs / Tfr (già ritardato in condizioni normali rispetto ai lavoratori del settore privato) che non decorrerà più dalla cessazione del rapporto di lavoro, ma dal momento della maturazione del teorico diritto a pensione in base alla vigente disciplina Monti Fornero, che potrà intervenire anche molti anni dopo.

Totalizzazione o Cumulo: le principali Differenze					
Trattamenti erogati	Totalizzazione (Dlgs 42/2006)	Cumulo (legge 228/2012)			
Pensione di Vecchiaia	A 65 anni e 3 mesi di età e 20 di contributi + finestra di 18 mesi	All'età di vecchiaia più elevata tra quelle previste dai singoli fondi interessati al Cumulo. Nessuna finestra mobile			
Pensione Anticipata	A 40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica + finestra di 21 mesi	No			
Assegno ordinario di Invalidità	No	No			
Pensione di Inabilità	Si	Si			
Pensione Indiretta	Si	Sì			
Regole di Calcolo	Sistema contributivo salvo sia stato maturato un diritto autonomo in una delle gestioni coinvolte	Ciascuna gestione eroga il pro quota con le proprie regole di calcolo			
Condizioni	Non si può esercitare se si è titolari di un trattamento diretto erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa sulla totalizzazione	Non si può esercitare se è stato raggiunto un diritto autonomo in una delle gestioni interessate al cumulo (tranne per la pensione di inabilità) o si è titolari di un trattamento diretto erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa sul cumulo			
Gestioni Interessate	Ago (Fpld - Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi), Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO, Casse Libero Professionali	Ago (Fpld e Gestioni Speciali Lavoratori Autonomi), Gestione Separata, Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO			

Cumulo Dei periodi Assicurativi (legge 228/2012)					Prestazioni Conseguibili	
I Lavoratori con contribuzione presente nelle gestioni in verde possono				Pensione di Vecchiaia 1		
cumularli gratuitamente al fine di ottenere una prestazione pensionistica					Pensione Anticipata <sup>2</sup>	
indicata a lato (in verde)				Assegno Ordinario di Invalidità		
1) La prestazione si consegue al perfezionamento del requisito anagrafico più				Pensione di Inabilità		
elevato tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le					Pensione Indiretta	
gestioni interessate all'esercizio della facoltà; 2) La prestazione si consegue solo ed esclusivamente al perfezionamento di 42 anni e 10 mesi di contributi					Pensione Supplementare	
(41 anni e 10 mesi le donne) (appare non possibile il cumulo per altre prestazioni di ex anzianità)						
Sistema di Calcolo	Ciascuna Gestione per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.					
Condizioni	Nessuna pensione diretta liquidata a carico delle gestioni interessate nel cumulo.					
Gestioni Interessate						
AGO (FPLD - Gestioni Speciali dei lavoratori Autonomi)	Fondi Sostitutivi dell'AGO (es. ex Elettrici, Ex telefonici, Ex Enpals Fondo Volo, Inpgi, eccetera)	Fondi Esclusivi dell'AGO (Cassa Stato, Cps, Cpi, Cpug, Cpdel, FS, Poste)	Gestione Separata Inps	Fondo Clero	Casse Libero Professionali (Dlgs 509/1994; Dlgs 103/1996)	

# cumulo DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

(ART. 1, COMMI 239-248, LEGGE 228/2012, MODIFICATI DALL'ART. 1, COMMA 195, LEGGE 232/2016)

### CHE COSA E' IL CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI

- È IL CONSOLIDAMENTO DI ANZIANITA' CONTRIBUTIVE FRAMMENTATE PRESSO DIVERSE GESTIONI PREVIDENZIALI AL FINE DI OTTENERE UN'UNICA PENSIONE.
- VALGONO ANCHE I CONTRIBUTI RISCATTATI
- È GRATUITO PER IL RICHIEDENTE
- I CONTRIBUTI RIMANGONO PRESSO LE GESTIONI IN CUI SONO STATI VERSATI, A
  DIFFERENZA DELLA RICONGIUZIONE
- LA FACOLTA' DEL CUMULO PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO ALLA MATURAZIONE DEI REQUISITI

# LE PENSIONI CHE POSSONO ESSERE CONSEGUITE CON IL CUMULO SONO:

- → PENSIONE DI VECCHIAIA;
- → PENSIONE ANTICIPATA;
- → PENSIONE DI INABILITÀ;
- $\rightarrow$  PENSIONE INDIRETTA;
- → REVERSIBILITÀ DELLE PENSIONI IN CUMULO.



# HANNO RILEVANZA SU DUE PIANI DIVERSI

### AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE:


TUTTI I CONTRIBUTI NON COINCIDENTI VERSATI NELLE DIVERSE GESTIONI SONO UTILI PER DETERMINARE UN'UNICA ANZIANITA' CONTRIBUTIVA



### AI FINI DELLA MISURA DELLA PENSIONE :


PER IL CALCOLO DEL PRO-QUOTA DI PENSIONE, OGNI GESTIONE CONSIDERERÀ LA CONTRIBUZIONE VERSATA PRESSO DI ESSA, ANCHE SE COINCIDENTE CON QUELLA DI ALTRA GESTIONE

### **ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI**



PERIODO CO	NTRIBUTIVO	GESTIONI INTERESSATE	
01/04/1974	31/03/1980	RISCATTO C/O INPS	
01/04/1980	30/10/2017	ENPAV	
01/05/1986	30/10/2017	INPS	

### **ESEMPIO DI CUMULO DEI PERIODI CONTRIBUTIVI**



### **POSSONO CHIEDERE LA PENSIONE IN CUMULO:**

- COLORO CHE HANNO CONTRIBUTI NON COINCIDENTI VERSATI NELLE GESTIONI INPS E NELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI
- .....ANCHE SE HANNO MATURATO IL DIRITTO AUTONOMO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO PRESSO UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE
- NON DEVONO ESSERE TITOLARI DI TRATTAMENTO PENSIONISTICO DIRETTO PRESSO UNA DELLE GESTIONI INTERESSATE

### PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO (ART.1, c.239 e c. 241)

LA PENSIONE DI VECCHIAIA IN CUMULO È UNA PENSIONE A FORMAZIONE PROGRESSIVA, IL DIRITTO SI PERFEZIONA MAN MANO CHE SI REALIZZANO I REQUISITI PREVISTI PRESSO LE DIVERSE GESTIONI.

AL REALIZZARSI DI TUTTI REQUISITI IL PENSIONATO AVRÀ OTTENUTO UN'UNICA PENSIONE.




### **©1)** REQUISITI MINIMI PER ESERCITARE LA FACOLTÀ

- REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI DI CUI ALL'ART.24, C. 6 E C.7 L.214/2011 (REGOLE INPS), OSSIA AD OGGI 66 ANNI E 7 MESI, 20 ANNI DI CONTRIBUZIONE;
- ©2) <u>ULTERIORI REQUISITI PER LA FORMAZIONE DEL DIRITTO</u>
  REQUISITI ANAGRAFICI E CONTRIBUTIVI PIÙ ELEVATI TRA
  LE GESTIONI INTERESSATE. PER L' ENPAV 68 ANNI DI ETÀ
  ANAGRAFICA F 35 ANNI DI CONTRIBUZIONE

### PENSIONE DI VECCHIAIA = FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA

ESEMPIO: «RICHIEDENTE 66 ANNI E 7 MESI DI ETÀ , 30 ANNI DI CONTRIBUZIONE CON IL CUMULO (15 ANNI VERSATI IN ENPAV 15 ANNI IN INPS)»



### PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO (ART.1, c.239)



- ©REQUISITI: SONO GLI STESSI PER TUTTE LE GESTIONI, OSSIA QUELLI DELL'ART.24, C. 10 L.214/2011 (REGOLE INPS)
- ©NESSUN REQUISITO ANAGRAFICO, MA SOLO REQUISITO DI CONTRIBUZIONE PARI A 42 ANNI + 10 MESI PER GLI UOMINI; 41 ANNI + 10 MESI PER LE DONNE
- ©IL DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO SARÀ RAGGIUNTO CONTESTUALMENTE PRESSO TUTTE LE GESTIONI INTERESSATE

# <u>CALCOLO TRATTAMENTI PENSIONISTICI</u> <u>IN CUMULO</u> (Art. 1, c. 245)

PERIODI DI ISCRIZIONE MATURATI PRESSO
CIASCUNA GESTIONE, ANCHE SE
COINCIDENTI CON QUELLI VERSATI NELLE

**ALTRE GESTIONI INTERESSATE** 

APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CALCOLO VIGENTI IN CIASCUN ORDINAMENTO INTERESSATO

### **QUOTA ENPAV**

PER IL CALCOLO DELLE PENSIONI ENPAV DI CUI ALL'ART. 21 , R.A. STATUTO ENPAV, PRO QUOTA , OSSIA IN RELAZIONE ALLE ANNUALITÀ DI ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE VERSATE

### **Esempio**

PENSIONE ANTICIPATA IN CUMULO

( 30 ANNI VERSATI IN ENPAV E 23 IN INPS, PARZIALMENTE COINCIDENTI)



**DIRITTO:** RILEVANO 43 ANNI NON COINCIDENTI DI CONTRIBUZIONE IN CUMULO



MISURA: RILEVANO TUTTI GLI ANNI DI ISCRIZIONE E DI CONTRIBUZIONE IN CIASCUNA GESTIONE, COMPRESI QUELLI COINCIDENTI (30 ANNI IN ENPAV, 23 ANNI IN INPS)

# **ANTICIPO PENSIONISTICO (APE)**

L'Ape è l' acronimo di Anticipo pensionistico e rappresenta un progetto sperimentale per consentire, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a chi ha raggiunto almeno i 63 anni di età di lasciare il lavoro con un anticipo massimo di 3 anni e 7 mesi sull'età di pensionamento percependo un prestito previdenziale commisurato alla futura pensione che sarà erogato in 12 dodici mensilità annuali (che non concorreranno alla formazione del reddito)

ovvero un'indennità, nel caso di Ape sociale o agevolata, fino alla maturazione del diritto alla pensione.

IL PRESTITO PREVIDENZIALE e gli oneri connessi - interessi ed assicurazione contro il rischio di premorienza - saranno poi restituiti in 20 anni dal momento del pensionamento. In deroga a quanto previsto dal codice del consumo il periodo limite per il recesso dall'assicurazione è stato ridotto da 30 giorni a 14 giorni.

- L'operazione sarà attuata con prestiti da parte di banche e assicurazioni erogati però attraverso l'Inps, che dovranno poi essere restituiti con rate di ammortamento costanti dagli interessati, una volta conseguita la pensione con un prelievo che durerà venti anni.
- In sostanza questi lavoratori potranno ottenere un somma economica esente da imposizione fiscale erogata mensilmente per 12 mesi sino al raggiungimento dell'età di vecchiaia. Somma che poi dovranno restituire, a partire dalla data di pensionamento, sino al completo rimborso del capitale e degli interessi alle banche che hanno fornito la "provvista" per l'anticipo.

- Potranno richiedere l'Ape tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o a forme esclusive e sostitutive della medesima purché il loro trattamento previdenziale futuro non risulti essere inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo, circa 700 euro.
- La durata minima dell'Ape richiedibile è pari a 6 mesi.

 Non potranno ottenere l'Ape coloro che già sono titolari di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata, pensione di inabilità, assegno o pensione di invalidità)

Contestualmente al prestito, il richiedente dovrà attivare un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. In caso di decesso del richiedente, il capitale residuo sarà rimborsato dall'assicurazione con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio premorienza, e quindi non si rifletterà sulla eventuale pensione di reversibilità o sugli eredi.

Il lavoratore o la lavoratrice potranno scegliere l'istituto di credito e la società assicuratrice fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale saranno definite le condizioni standard di miglior favore.

 Possono accedere all'Ape tutti i lavoratori con 63 e più anni che abbiano maturato almeno 20 anni di contributi anche se non rientrano nelle categorie salvaguardate (Ape Agevolata) o non sono interessati da appositi accordi con i datori (Ape Contrattuale).

Questi lavoratori dovranno sostenere gli oneri di restituzione, verrà però riconosciuto a questi lavoratori un credito d'imposta pari al 50% dell'importo degli interessi bancari e degli oneri assicurativi che verrà attribuito sulla pensione

 La domanda potrà essere presentata direttamente o tramite patronato all'INPS utilizzando il portale internet ed attraverso l'uso del SPID (identità digitale). L'Anticipo decorre trascorsi 30 giorni dal perfezionamento del contratto di finanziamento. È comunque demandato ad un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio, il compito di stabilire le modalità e le norme di attuazione dell'Ape ed i criteri per la stipula degli accordi tra l'Inps e gli istituti assicurativi e di credito nonché per l'estinzione anticipata dell'Ape stessa.

- Le trattenute varieranno dal 3% all'8% per ogni anno di anticipo, con penalizzazioni per i redditi più alti e per chi lascia volontariamente il lavoro, fino, secondo alcune stime, al 25% dell'assegno lordo.
- È istituito un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Il Fondo sarà gestito dall'Inps

#### **APE VOLONTARIA E AZIENDALE (\*)**



Lavoratore con almeno 63 anni di età e almeno 20 anni di contributi Chiede on-line all'Inps la certificazione del diritto all'Ape L'Inps certifica e indica l'importo Ape minimo e massimo richiedibile



Prestito non concesso o rinuncia del lavoratore Il lavoratore
chiede Ape
e pensione con
procedura online
all'Inps
indicando
la banca e
l'assicurazione
che erogheranno
prestito
e polizza vita



(\*) Ape aziendale I datori di lavoro, gli enti bilaterali e i fondi di solidarietà possono versare contributi aggiuntivi per aumentare le pensioni Banca e II assicurazione è c

inviano

i documenti

al lavoratore

e all'Inps

Il prestito
è concesso.
Decorre entro
30 giorni dal
perfezionamento
del contratto.
Viene erogato
il prestito
con cadenza
mensile



Raggiunta l'età
della pensione
di vecchiaia
viene erogata
la pensione
al netto
della rata
di rimborso
del prestito
ventennale

#### **APE SOCIAL**



Lavoratore con almeno 63 anni di età e almeno 30 o 36 anni di contributi





Richiede Ape social



Riceve un'indennità mensile pari alla futura pensione (max 1.500 €)

L'indennità termina al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia



#### INDENNITÀ – APE SOCIALE O AGEVOLATA

La Legge di bilancio prevede in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 l'istituzione di una indennità dal momento dell'accesso al beneficio alla data di raggiungimento dell'età pensionabile. L'ammontare dell'indennità sarà pari al valore del futuro trattamento previdenziale in misura comunque non superiore a 1.500 euro.

#### Possono richiedere l'indennità:

- a) i lavoratori in stato di disoccupazione e per i quali sia terminata da almeno tre mesi l'erogazione delle prestazioni previste per la disoccupazione, ed in possesso di almeno 30 anni di contributi;
- b) i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un familiare convivente di primo grado con una grave disabilità, ed in possesso di 30 anni di contributi;
- c) i lavoratori che hanno una invalidità, accertata, pari o superiore al 74% e che sono in possesso di almeno 30 anni di contributi;

 d) i lavoratori che svolgono da almeno 6 anni in via continuativa mansioni ritenute particolarmente faticose o pericolose e che hanno almeno 36 anni di contributi;

la categoria è composta dalle seguenti figure professionali:

- Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- Conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- Conciatori di pelli e di pellicce

- -Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- Conduttori di mezzi pesanti e camion
- Lavoratori del settore sanitario infermieristico, ostetrico ospedaliero con lavoro organizzato in turni
- Addetti all'assistenza di persone non autosufficienti

- Insegnanti della scuola pre-primaria
- Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
- Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori

- Viene esplicitato che per i richiedenti sarà possibile conseguire redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui.
- In caso di redditi da lavoro autonomo il limite è fissato a 4.800 euro lordi annui.
- L'indennità non può essere erogata a chi è già titolare di un trattamento pensionistico ed è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione.

Il lavoratore, secondo quanto contenuto nell'accordo siglato il 28 Settembre con i sindacati, potrà comunque chiedere il finanziamento di una **somma superiore** a quella corrisposta tramite il sussidio restituendo tale importo.

#### APE CONTRATTUALE

Anche a seguito di accordi sarà inoltre possibile sostenere i costi dell'APE da parte sia dei datori sia dei fondi bilaterali con un incremento del montante contributivo del lavoratore atto ad aumentare l'importo della futura pensione così da compensare in tutto o in parte gli oneri di restituzione del prestito.

#### **APE CONTRATTUALE**

- L'importo minimo che si potrà versare non dovrà essere inferiore alla contribuzione calcolata sulla media delle retribuzioni dell'anno precedente alla domanda utilizzata per il calcolo dei contributi volontari.
- In caso di mancato o ritardato pagamento di questa contribuzione si applicano le procedure sanzionatorie vigenti per le omissioni della contribuzione obbligatoria.

Schema Generale dell'APE, l'assegno pensionistico anticipato							
Forma	Destinatari	Requisiti*	Funzionamento	Rata di restituzione			
Ape Agevolato	1) Lavoratori disoccupati senza reddito; 2) lavoratori con grado di invalidita' superiore al 74%; 3) lavoratori con carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di 1° grado conviventi con disabilità grave.	63 anni di età e 30 anni di contributi	Trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro mensili sino al raggiungimento della pensione.**	Nessuna			
Ape Agevolato	4) lavoratori impiegati in mansioni gravose (pesanti e rischiose) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale	63 anni di età e 36 anni di contributi	Trattamento assistenziale di importo non superiore a 1.500 euro mensili sino al raggiungimento della pensione.**	Nessuna			
Ape Volontario	Altri lavoratori che scelgono di uscire volontariamente (Categorie Non Destinatarie dell'APE Agevolato)	63 anni di età e 20 anni di contributi	Prestito anticipato dal settore bancario da restituire una volta in pensione nei 20 anni successivi***	Tra il 4,5 ed il 4,7% sul trattamento pensionistico maturato per ogni anno di anticipo.			
Ape e imprese	L'azienda può sostenere i costi dell'APE attraverso un versamento all'INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro.	63 anni e 20 anni di contributi	Prestito anticipato dal settore bancario da restituire una volta in pensione nei 20 anni successivi***	Variabile a seconda dell'impegno economico del datore di lavoro			
Dettagli	* Requisiti da possedere entro il 31.12.2018 ;* * L'importo del trattamento assistenziale non è ancora noto ma è prevista la possibilità di finanziare a propria scelta una somma superiore a quella corrisposta tramite l'APE volontario; ***L'assegno anticipato è corrisposto per 12 mensilità ed è esente da imposizione fiscale. Una volta maturata l'età pensionabile il lavoratore dovrà restituire il prestito attraverso un prelievo che durerà 20 anni applicato sulla pensione definitiva.						

## RITA

E' l'acronimo di "rendita integrativa temporanea anticipata". Con la RITA si intende consentire a chi sceglie l'anticipo pensionistico di poter trasferire parte del capitale cumulato nel fondo pensione integrativo in modo da richiedere un prestito Ape inferiore (anche del 50%), beneficiando di una tassazione agevolata che oscilla tra il 15 e il 9 per cento.

# **RITA**

In particolare l'ipotesi è di uno sgravio dello 0,3% per ogni anno di iscrizione a un fondo superiore a 15 anni, con una tassazione sostitutiva che può scendere fino al 9% contro l'attuale 23% previsto per gli anticipi motivati da esigenze diverse dalle cure sanitarie o dalle spese per la prima casa (casi in cui il prelievo è al 15%).



# LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE:

Un futuro sereno!



 Dal 1992 ad oggi innumerevoli sono state le riforme della previdenza in Italia



- Il risultato è probabilmente un più equo rapporto intergenerazionale.
- Ma senza l'opportuna conoscenza dei meccanismi il risultato che ne verrà sarà la creazione di generazioni di futuri pensionati poveri.
- Ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per poterla costruire consapevolmente e liberamente, con gli strumenti disponibili ed in tempo utile.



## Speranza di vita

	1880 – '82	1930 – '32	1950 – '53	1966	2015
Speranza di vita alla nascita maschi	35,2	53,8	63,7	67,8	80,1
Speranza di vita alla nascita femmine	35,7	56,0	67,2	73,4	84,6

#### **II Futuro**

TASSO DI SOSTITUZIONE.								
È LA PERCENTUALE DELL'ULTIMO STIPENDIO CORRISPOSTO AL MOMENTO DELLA PENSIONE								
%	2000	2010	2020	2030	2040	2050		
8	67,3	67,1	56,0	49,6	48,5	48,1		

La riforma Fornero ha richiesto a tutte le casse privatizzate di "assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni" e ha chiesto di "assicurare l'equilibrio secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant'anni"











- Il 21 settembre 1996 viene costituito FondoDentisti: la fonte istitutiva è ANDI in attuazione della legge 23 agosto 2004.
- Dal 2005 la normativa previdenziale permette alle casse obbligatorie privatizzate di costituire fondi pensione complementare chiusi.

# ENPAM chiede a FondoDentisti di poter allargare la base degli aderenti a tutti gli i propri iscritti.

Il 16 giugno 2007 FondoDentisti diventa associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie

**FondoSanità** 









- Il 21 settembre 1996 viene costituito da ANDI FondoDentisti.
- La legge 23 agosto 2004 n. 243 consente alle casse privatizzate di promuovere la costituzione di fondi pensione complementare chiusi.

# ENPAM chiede a FondoDentisti di poter allargare la base degli aderenti a tutti gli i propri iscritti.

Il 16 giugno 2007 FondoDentisti diventa associazione fondo pensione complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie

**FondoSanità** 



### Previdenza complementare

- Fondi pensione negoziali
  la cui origine è di natura contrattuale e possono essere
  istituiti a seguito di accordi promossi da associazioni di
  categoria;
- Fondi pensioni aperti istituiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM;
- PIP
   ovvero Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo
   istituiti da assicurazioni ed esclusivamente individuali;
- Fondi pensioni preesistenti istituiti prima del D. Leg. 124 del 1993.



#### FISCO (quasi) AMICO

- Deducibilità dal reddito complessivo fino a 5.164,57 euro ogni anno;
- I rendimenti sono tassati al 20% rispetto al 26%;
- La tassazione al momento del pensionamento è al 15% e ridotta progressivamente per chi è iscritto da più di 15 anni.

# Eppure poco successo della Previdenza Complementare: PERCHÈ?

- Voragine informativa sia per i giovani lavoratori che per i liberi professionisti;
- Perché nessuno li ha mai adeguatamente informati sugli evidenti vantaggi fiscali e sulla necessità di integrare la loro futura pensione;
- Le numerose crisi nei mercati finanziari, nell'ultimo decennio, hanno rallentato il processo di sviluppo della previdenza complementare.



#### ADERENTI

## gli esercenti le professioni sanitarie

ENPAM – Medici convenzionati, liberi professionisti

ENPAF – Farmacisti

ENPAPI – Infermieri liberi professionisti

IPASVI – Infermieri Professionisti, Vigilatrici, Assistenti sociali

SIVeMP – Veterinari



### Cosa è FondoSanità

è un sistema di previdenza complementare collettiva a <u>capitalizzazione</u>, ove ognuno rimane <u>titolare del patrimonio</u> versato e del rendimento prodotto negli anni dagli investimenti.

#### È un Fondo chiuso

limitato alla categoria professionale degli esercenti le professioni sanitarie

<u>è a contribuzione definita</u>: il livello di prestazione verrà definito quando si andrà in pensione, senza dover ogni anno adeguare la contribuzione alla prestazione che si vuole ottenere.





# FondoSanità: FONDO MULTICOMPARTO

### SCUDO( obbligazionario)

rischio basso, investimento in titoli obbligazionari.

### PROGRESSIONE(prev.obbligazionario + azionario)

rischio medio, investimento prevalente in obbligazioni presenti in portafoglio in quota minima non inferiore al 45%.

## ESPANSIONE (prev.azionario + obbligazionario)

rischio più elevato, investimento prevalentemente in azioni, presenti nel portafoglio in quota minima non inferiore al 55%.



#### LA CONTRIBUZIONE

- Contributo libero e volontario
- Le quote versate dall'iscritto affluiscono in un conto individuale
- L'iscritto può decidere di variare nel tempo l'entità dei suoi contributi
- Ogni aderente in base all'età, alla disponibilità finanziaria e alla propensione al rischio può scegliere:
- ✓ Il comparto che meglio risponde alle sue esigenze previdenziali e tale scelta può essere cambiata con il solo obbligo di permanenza di almeno 1 anno nello stesso comparto.
- ✓ Di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee indicando le rispettive quote.




#### **Fondo Pensione Complementare**

- Vantaggi fiscali: deducibilità fino a 5.164,57 euro l'anno; risparmio in relazione all'aliquota marginale: una buona parte dell'investimento lo paga lo stato (si risparmia dalle tasse). Non c'è altra possibilità di investimento che abbia lo stesso rendimento immediato.
- Tassazione del rendimento del patrimonio al 20% invece che al 26%.
- Tassazione della rendita vitalizia dal 15 al 9 %: per gli iscritti da più di 15 anni diminuisce la tassazione.



#### Erogazione delle prestazioni

#### il montante maturato potrà:



 oppure, a scelta dell'aderente, essere liquidato sotto forma di <u>capitale fino al 50%</u> del patrimonio e la rimanente parte convertita in rendita.



# PENSIONE PRIMA DELLA MATURAZIONE DEI REQUISITI

- È possibile ottenere la prestazione prima del raggiungimento dell'età pensionabile:
  - ✓ In caso di invalidità permanente;
  - ✓ In caso di inattività per un periodo superiore a 48 mesi;
- Si possono ottenere anticipazioni fino al 75% per motivi di salute e per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o del 30% per altri motivi.



# Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (R.I.T.A.)

- La RITA permette di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l'APE "Anticipo pensionistico". La nuova misura troverà applicazione dal 1°maggio 2017 al 31 dicembre 2018 in via sperimentale.
- La prestazione consiste nell'erogazione di un capitale frazionato (mensile, trimestrale, semestrale, annuale) in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, rappresentato dal montante accumulato dall'iscritto. L'erogazione della RITA è soggetta a tassazione agevolata e avverrà previa verifica dei requisiti da parte del Fondo.

#### <u>DESTINATARI</u>

La prestazione è su base volontaria ed è riservata ai soli iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, sia dipendenti privati che dipendenti pubblici.



#### <u>REQUISITI</u>

- a) cessazione dal lavoro, che dovrà essere accertata dal Fondo;
- b) età minima 63 anni;
- non più di 3 anni e 7 mesi al raggiungimento del requisito per la pensione di vecchiaia;
- d) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni.
- e) certificazione dell'INPS del possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.

#### **COME RICHIEDERLA**

Per richiedere la RITA è necessario compilare l'apposito modulo presente sul sito <u>www.fondosanita.it</u> allegando la seguente documentazione:

- Certificazione INPS utile alla richiesta dell'APE;
- Attestazione della cessazione del rapporto lavorativo;



- Una volta accolta la richiesta dal Fondo, sarà determinata:
- La prima scadenza operativamente contabile per l'erogazione della prima rata;
- Il numero delle rate fino alla maturazione del requisito pensionistico, in base alla periodicità prescelta.

#### **I Costi**

- Per l'erogazione di ogni singola rata di RITA, verrà addebitato un importo pari a € 20,00.
- Il costo totale è pertanto rapportato al numero di rate annue prescelte dall'interessato.
- Per quanto concerne il trattamento fiscale riservato alla RITA si rinvia al Documento sul regime fiscale del Fondo presente sul sito.



## Alcune informazioni su FS:

- Il CdA del Fondo non gestisce direttamente il patrimonio, ma stipula apposite convenzioni con i gestori finanziari professionali (attualmente Generali Investments Europe S.p.A. SGR, Pioneer Investment Management SGR S.p.A. e Pictet & Cie Europe S.A.);
- Il Fondo può cambiare gestore finanziario se insoddisfatto (i Fondi aperti, No...);
- Ogni attività è sottoposta al controllo della Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (COVIP).



- L'aderente rimane sempre titolare delle risorse affidate in gestione. Nel caso di premorienza prima del pensionamento, la posizione viene riscattata dai soggetti indicati dalla normativa di riferimento;
- Nel caso di cessazione dall'esercizio della professione si può ottenere il riscatto della propria posizione individuale;
- Con un'anzianità contributiva di almeno 2 anni in un Fondo può essere chiesto il trasferimento del maturato presso un altro Fondo pensione;
- Se si è già iscritti ad altro Fondo si può trasferire in modo semplice a FondoSanità con l'invio del modulo di trasferimento rilasciato dal Fondo cedente.



## **QUANTO COSTA?**

# Commissioni di gestione finanziaria di FondoSanità:

Comparto SCUDO: 0,25%
Comparto PROGRESSIONE: 0,32%
Comparto ESPANSIONE: 0,33%

- A queste percentuali si aggiungono lo 0,023% della banca depositaria ed i 60,00 € annuali di gestione amministrativa.
- Per l'iscrizione è chiesto un versamento di una quota "una tantum" di 26,00 €.
- Per i medici, gli odontoiatri e i veterinari (iscritti S.I.Ve.M.P.) di età inferiore a 35 anni, l'iscrizione ed il contributo per gli oneri amministrativi del **primo anno** sono gratuiti.



"... differenze di rendimento, apparentemente modeste portano a differenze elevatissime sull'ammontare della pensione al termine del periodo lavorativo..."

#### I costi rappresentano una variabile molto rilevante in quanto determinano:

- Quanta parte del versamento periodico viene effettivamente destinata alla posizione individuale
- 2 Quanta parte del rendimento ottenuto attraverso la gestione delle risorse viene effettivamente riconosciuta sul montante individuale

### Relazione COVIP (Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

" i costi possono avere un impatto rilevante sulla posizione accumulata dall'iscritto. Ad esempio, ipotizzando che su un periodo di 35 anni la pensione complementare che si può ottenere aderendo a un Fondo negoziale sia pari a 5.000 euro l'anno, i costi medi più elevati dei Fondi aperti e dei Pip si traducono, a parità di altre condizioni, in una prestazione finale assai inferiore e, rispettivamente, pari a circa 4.200 e 3.900 euro".



FONDOSANITA'

## Comparatore dei costi COVIP



Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari

Presentazione Fondi pensione negoziali Fondi pensione aperti

PIP

Grafici

I grafici illustrano l'onerosità di tutti i comparti offerti dalle forme pensionistiche complessivamente considerate, tenendo conto della categoria di investimento di riferimento. E' possibile confrontare l'onerosità di uno o più comparti, per diversi orizzonti temporali di permanenza, selezionando l'ISC dei comparti interessati dalle tabelle riportate nelle sezioni Fondi pensione negoziali, Fondi pensione aperti e PIP.



A I valori dell'ISC sono aggiornati con periodicità mensile. I valori minimi, medi e massimi possono differire da quelli riportati nel grafico della Scheda dei costi contenuta nel Nota informativa, i quali fanno riferimento a valori di ISC rilevati alla fine di ciascun anno.



# I RENDIMENTI di Fondo Sanità

	Ultimi 5 anni (2012 – 2016)
SCUDO	1,90
PROGRESSIONE	4,98
ESPANSIONE	9,32



#### Gianfranco Ursino

Manca ormai poche settimane alla fine del 2014, un anno che i fondi pensione negoziali archivieranno con risultati apprezzabili in termini di performance. Nella tabella che trovate a pagina 30, che Plus24 pubblica ogni quinto sabato del mese a cura di Consultique, emerge che da inizio anno a fine ottobre scorso le diverse linee dei fondi chiusi negoziali superano in media la rivalutazione lorda del Tfr pari all'1,32% (che scende all'1,17% al netto degli oneri fiscali). I comparti obbligazionari hanno ottenuto in media il 6,17%), i bilanciati il 6,57% e gli azionari il 7,19%: il rendimento è superiore anche su un orizzonte a tre e a cinque anni. Se nell'ultimo triennio il Tfr si è rivalutato del 7,24% lordo, i fondi pensione viaggiano su livelli di performance tra il +21,4% delle linee obbligazionarie al 34,6% dei più aggressivi comparti azionari. Un divario che cresce sulla distanza dei cinque anni: rispetto al +14,54% del Tfr le linee specializzate sul reddito fisso hanno messo a segno un+26,6% e quelle che investono principalmente sulle Borse +43.6%. Su tutti brilla il +58.72% del comparto Espansione del FondoSanità, la forma di previdenza complementare per chi esercita una professione in ambito sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermie-

Discorso a parte, invece, va fatto per le linee garantite, che mirano ad assicurare rendimenti che siano almeno pari a quelli del Tfr, per soddisfare le esigenze previdenziali dei lavoratori con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione Rispetto all'ultima rilevazione dei dati a fine luglio scorso pubblicati su Plus24 del 30 agosto scorso, il rendimento da inizio anno delle linee garantite in generale è rimasto pressoché stabile o in leggera diminuzione penalizzato negli ultimi mesi dalla maggiore duration media degli investimenti in portafoglio, tra l'altro focalizzati soprattutto sull'Italia, che ha portato maggiore volatilità sui rendimenti del comparto.

Se da inizio anno anche le li nee garantite con un +2.68% bat tono in media il Tfr, su un oriz zonte di cinque anni perdono ne tamente la sfida mettendo a se gnoi un risicato +12,61% loro Della serie: chi vuol godere della garanzia di non mettere a repentaglio i propri risparmi, deve però accontentarsi.

> @g\_ursino



-7.15 Petrofac(GB)

-28.40 Eems(I)

-5,70 ■ Transocean(CH) -14,04 ■ GarminLtd

-4,62 Transocean(USA) -14,04 B&C Speak

Mitsubishi Cor(JP) -3.16 Sumitomo (JP)

-1.88 Aviva(GB)

■ Japan Tobacco(JP) -2,92 Brioschi(I)

Tfr si è rivalutato del 7,24% lordo, i fondi pensione viaggiano su livelli di performance tra il +21,4% delle linee obbligaziona-RENDIMENTI file al 34.6% dei più aggressivi comparti azionari. Un divario che cresce sulla distanza dei cinque anni: rispetto al +14,54% del Tfr le linee specializzate sul reddito fisso hanno messo a segno un +26.6% e quelle che investono principalmente sulle Borse +43.6%. Su tutti brilla il +58,72% del comparto Espansione del FondoSanità, la forma di previdenza complementare per chi esercita una professione in ambito sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, infermieri e altri assistenti sanitari).

MSCI Wo

Dow Jones

+8,02 17.827,75



# PERCHÈ SCEGLIERE UN FONDO CHIUSO?



- Perché non persegue fini di lucro;
- La gestione amministrativa e finanziaria dei fondi chiusi costa meno;
- I rendimenti finali netti sono più elevati: non deve remunerare promotori e venditori.



Dal sito ufficiale della COVIP è possibile rilevare l'ISC (Indicatore Sintetico dei Costi, cioè il costo effettivo in valore percentuale sul patrimonio, con versamento annuo di 2.500 €: dato ufficiale), le differenze di costo tra FondoSanità ed alcuni fondi aperti (tra i meno cari ed i più cari), in 10, 20, 30 e 40 anni di partecipazione, con versamenti annuali di 5.000,00 €, sono verificabili nelle tabelle successive.



Versamento	di 5.000 €/anno		Differenza spese per gestione, min e max			
		ISC 35	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni
	Scudo			20 anni	30 anni	40 anni
FS	Scuud	0,41				
AlMeglio	Obbligazionario	1,38	€ 2.750	€ 10.500	€ 23.250	€ 41.000
AXA	Conservativo	0,87				
SanPaolo	Obbligazionaria	0,93				
San Paolo	Monetaria	0,64	€ 1.400	€ 5.640	€ 11.760	€ 20.280
Fideuram	Sicurezza	1,35				
FS	Progressione	0,48				
Al Meglio	Bilanciato	1,74	€ 3.600	€ 14.000	€ 30.000	€ 54.000
Fideuram	Equilibrio	1,55				
Unipol	Previdenza C	1,20	€ 2.500	€ 9.500	€ 21.000	€ 36.500



Versamento	di 5.000 €/anno		Differenza spese per gestione, min e max			
		ISC 35	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni
FS	Espansione	0,49				
AlMeglio	Azionario	2,10	€ 4.500	€ 17.000	€ 37.000	€ 59.000
ARCA	Alta Crescita	1,52	€ 1.900	€ 7.200	€ 16.000	€ 28.000
AXA	Dinamico	1,81				
SanPaolo	Bilan. Azionaria	1,42				
Fideuram	Valore	2,05				
Fideuram	Crescita	2,05				
Mediolanum	Azionario	2,04				
Unipol	Previdenza D	1,72				



# Esempio di posizione previdenziale al 30/04/2017 di un componente del CdA di FondoSanità (inizio 31/08/1999)

<b>\</b> /		Posizione
\ / _	Oro	
1/2		
v u		

Tipo Operazione Comparto Data Totale Valore Data Valore Operazione Quota Quota Quota

Saldo Anno Corrente ESPANSIONE 30/04/2016 9.482,995 12,502 30/04/2016

Valore Posizione € 134.322,66

#### Conferimenti

#### **Contributo Iscritto**

87.793,72 €

spese totali

a tutto il 2016

888,44 €

IRPEF (con addizionali regionali e comunali) 48% risparmio fiscale circa 42.000,00 €

46.000,00 €



**€ 134.300,00** 



# Il messaggio

- la previdenza è un problema critico per l'intera professione
- ognuno deve comprendere la propria necessità di previdenza per poterla costruire <u>liberamente</u> e <u>consapevolmente</u>, con gli strumenti disponibili, ed

#### IN TEMPO UTILE

#### Facciamo un esempio:

Età inizio	Versamenti con	Capitale
versamenti	rendimenti al 5%	a 65 anni
Dr. Bianchi	€ 1.000 all'anno X 13	
(26 anni di	anni	€ 69.102
età)		
Dr. Rossi	€ 1.000 all'anno X 26	
(39 anni di	anni	€ 53.499
età)		



# Possibilità di iscrivere e versare per i famigliari a carico:

Costruire un futuro previdenziale per i nostri figli può essere ancora più importante che per noi!!!









## PER ADERIRE A FONDOSANITA'

Accedi al sito www.fondosanita.it e segui i passaggi.

## CONTATTI

Sede: via Torino 38 – 00184 – Roma

Tel: 06.42150.**573/574/589/591** Fax: 06.42150587

E-mail: info@fondosanita.it segreteria@fondosanita.it a.troiani@fondosanita.it l.moroni@fondosanita.it j.loscrudato@fondosanita.it

Pec: fondosanita@pec.it

Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in condizione di difficoltà di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alle norme in vigore, introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero.

Il predetto intervento normativo introduce un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè sono nel cd. sistema misto).

- Si tratta di un intervento selettivo in quanto per poter entrare nella agevolazione gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:
- siano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- siano lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

- siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni, per dettagli si veda: lavori usuranti).
- Il beneficio è rivolto a tutti i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi nonchè alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Cioè interesserà sia i lavoratori dipendenti del settore privato nonchè il pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti) che rispettino le sopra indicate condizioni

 Il requisito di anzianità contributiva di 41 anni di contributi resterà agganciato ai futuri adeguamenti alla speranza di vita che scatteranno dal 1° gennaio 2019. Chi utilizzerà questo canale di pensionamento, inoltre, non potrà cumulare con il trattamento pensionistico redditi da lavoro, dipendente o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento con il requisito contributivo agevolato.

Come funziona la previdenza in Italia

Non tutti i lavoratori sono soggetti alle stesse **regole previdenziali**.


Le regole relative alla **contribuzione** e al **calcolo delle pensioni** cambiano profondamente da un tipo di lavoratore all'altro.

Esistono diversi sistemi di previdenza obbligatoria:

Inps, Casse previdenziali dei liberi professionisti.









| Come funziona la previdenza in Italia



| Come funziona la previdenza in Italia

A partire dagli anni '90 la previdenza pubblica è cambiata in modo radicale.

#### Perché?

Analisi della funzione della previdenza in generale e di quella obbligatoria in particolare.



La previdenza e il ciclo di vita


Anche l'investimento previdenziale è configurabile come un differimento di consumo.

Una parte di ciò che si produce si conserva per essere consumato in vita anziana e quindi non produttiva.



La previdenza e il ciclo di vita

- + risparmio
- consumo
- + risorse disponibili in futuro
- pensionati poveri o a carico della società



Come funziona il sistema previdenziale

Il nostro sistema previdenziale si basa sul patto di mutualità: le pensioni dei lavoratori a riposo vengono pagate con i contributi versati dai lavoratori attivi.



Sistema a Ripartizione



Come funziona il sistema previdenziale

Il sistema a ripartizione

L'ente di previdenza trasferisce le risorse in forma di pensioni.

Il valore della pensione è definito dal regime di calcolo delle prestazioni vigente e non è necessariamente funzione dei contributi versati.

Pensione

Lavoro













Domani

| Come funziona il sistema previdenziale

Il sistema a ripartizione può essere in surplus o in deficit: soprattutto in una fase iniziale può verificarsi un accumulo di risorse finanziarie.



Le risorse accantonate non possono essere considerate una forma di risparmio: si ragiona in un'ottica di equilibrio complessivo del sistema.

Possono infatti verificarsi dei mutamenti del sistema in senso:



#### espansivo

(prestazioni maggiori o minori contributi)



#### restrittivo

(prestazioni minori o maggiori contributi)



Esiste il "rischio politico"!



redistributivo (miglioramento

delle condizioni per alcuni peggioramento per altri)

| Come funziona il sistema previdenziale

Entrate (contributi) ≥ Uscite (pensioni)

Sistema sostenibile

Entrate (contributi) < Uscite (pensioni)

Squilibrio

Se lo squilibrio persiste o peggiora nel tempo è necessario un intervento diretto a riportare il sistema in equilibrio.



Come funziona il sistema previdenziale

Quali sono gli elementi che incidono sulla sostenibilità del sistema pensionistico?


Cambiamenti demografici Cambiamenti nel mondo del lavoro

Una buona notizia: oggi si vive più a lungo!

Nel 2030 la speranza di vita alla nascita sarà di:

- 81,4 anni per gli uomini;
- 88,1 anni per le donne.

Nella previdenza è importante la **speranza di vita condizionata** che corrisponde alla media degli anni di vita futuri degli individui che hanno già raggiunto una certa età e che è direttamente funzionale al periodo di pagamento delle pensioni.



Se il pensionamento avviene a 65 anni, la **pensione** sarà percepita **per almeno** 20 anni da ciascun pensionato!

Come funziona il sistema previdenziale

#### Cattive notizie:

nascono meno bambini



si riduce il numero di lavoratori

#### Conseguenze:

- cresce il numero di pensionati rispetto al numero di lavoratori;
- si percepisce la pensione per un numero più elevato di anni.



| Come funziona il sistema previdenziale

La popolazione italiana invecchia: i dati


Rapporto contributi e prestazioni:



100 € pensioni → 97,1 € contributi




100 € pensioni → 74 € contributi



## Lo scenario demografico italiano

Figura 1. Nati vivi della popolazione residente in Italia. Anni 1952-2004




Fonte: Rilevazione del movimento e calcolo della popolazione residente


## Vita media residua (aspettativa di vita) al 65° anno di età


desunta dalle tavole di mortalità della popolazione italiana (fonte ISTAT)

\* VI rapporto "OSSERVASALUTE"

## Piramide della popolazione italiana










## Demografia degli Stati Uniti

FEMALE



Population (in millions)

Source: U.S. Census Bureau, International Data Base.

# I pensionati sono troppi, e vivono troppo a lungo!

**1 1 1 1** 

I giovani lavoratori sono troppo pochi e guadagnano troppo poco!

# Tasso di sostituzione %

Previdenza obbligatoria

2000	2010	2020	2030	2040	2050
67,3	67,1	56,0	49,6	48,5	48,1

# CALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO.

La riforma pensionistica ha introdotto il sistema di calcolo contributivo delle pensioni per tutti i lavoratori a decorrere dall' 1/1/2012. Il calcolo è però PRO-RATA.

Oggi convivono tre criteri: retributivo, misto e contributivo.

Il primo calcola la pensione su una media delle retribuzioni (o reddito), mentre il contributivo sul montante contributivo (somma dei contributi versati nella vita lavorativa). Il misto invece è a metà: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 (per chi a tale data non ha maturato 18 anni di contributi, perché altrimenti fa parte del sistema retributivo) danno vita a una quota di pensione retributiva e le anzianità maturate successivamente a una quota di pensione contributiva.


# CALCOLO DELLE PENSIONI PER TUTTI CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Dal 1° gennaio 2012 esisterà soltanto il contributivo; di conseguenza non c'è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (chi ha cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto, poiché rimane fermo che la pensione è composta di due quote. Invece per chi era nel sistema retributivo dal 1 gennaio 2012 passerà al nuovo misto: le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 daranno vita ad una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 in avanti daranno vita ad una quota di pensione contributiva


## Pensioni e Sistemi di calcolo



## Pensioni e sistemi di calcolo - (dal 2012)



#### Pensioni e sistemi di calcolo





# Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

### **EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE**

- Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) \*
- Retribuzione individuale di anzianità \*
- Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile \*
- Retribuzione di posizione minima unificata \*
- Retribuzione di posizione variabile aziendale
- Indennità di specificità medica \*
- Assegno personale, ove spettante \*
- Specifico trattamento economico, ove spettante \*
- Indennità di incarico di direzione complessa \*
- Indennità di esclusività \*
- Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria

#### **EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE**

- Retribuzione di risultato
- Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
- Indennità di sostituzione

<sup>\*</sup> VOCE VALIDA PER IL TFS (LIQUIDAZIONE)

# ALIQUOTE DI RENDIMENTO QUOTA A DI PENSIONE

ALLEGATO A

Aliquote per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e del contributo di riscatto di cui al comma secondo dell'articolo 9

ANNI				MESI								
AMM	0	1	2	8	4	5	0	7	8	9	10	11
		ļ										
0	0,23865	0,23913	0,23961	0,24009	0,24057	0,24106	0,24155	0,24204	0,24254	0,24304	0,24354	0,24405
1	0,24456	0,24507	0,24559	0,24611	0,24663	0,24716	0,24769	0,24822	0,24876	0,24930	0,24984	0,25033
2	0,25093	0,25148	0,25203	0,25259	0,25315	0,25371	0,25128	0,25485	0,25542	0,25600	0,25658	0,25716
3	0,25775	0,25834	0,25893	0,25953	0,26013	0,26073	0,26133	0,26194	0,26255	0,26316	0,26378	0,2644
4	0,26502	0,26565	0,26628	0,26691	0,26753	0,26819	0,26883	0,26948	0,27013	0,27078	0,27143	0,2720
5	0,27275	0,27341	0,27403	0,27475	0,27542	0,27610	0,27678	0,27746	0,27815	0,27884	0,27953	0,2802
6	0,28093	0,28163	0,28234	0,28305	0,28376	0,28447	0,28519	0,28591	0,28663	0,28736	0,28809	0,2888
7	0,28953	0,29030	0,29104	0,29179	0,29251	0,29329	0,29405	0,29481	0,29557	0,29631	0,29711	0,29788
8	0,29865	0,29943	0,30021	0,20099	0,30178	0,30257	0,30338	0,30116	0,30493	0,30576	0,30657	0,3973
9	0,30819	0,30901	0,30983	0,31035	0,31118	0,31231	0,31314	0,31397	0,31481	0,31565	0,31649	0,3173
10	0,31819	0,31901	0,31990	0,32076	0,32162	0,32249	0,32333	0,32423	0,32511	0,32599	0,32687	0,32776
11	0,32865	0,32954	0,33043	0,33133	0,33223	0,33313	0,33401	0,33495	0,33586	0,33578	0,33770	0,3386
<b>12</b>	0,33955	0,34048	0,34141	0,34235	0,34329	0,31423	0,34518	0,34613	0,34703	0,34803	0,34899	0,3499
13	0,35001	0,35188	0,35235	0,35382	0,35180	0,35578	0,35676	0,35775	0,35874	0,35973	0,36073	0,3617
14	0,33273	0,36374	0,36475	0,36576	9,35377	0,36779	0,36881	0,36983	0,37036	0,37189	0,37292	0,3739
15	0,37500	0,37605	0,37710	0,37816	0,37922	0,38030	0,33138	0,38246	0,33356	0,38466	0,38576	0,3868
16	0,38800	0.38913	0,39026	0,39141	0,39253	0,39371	0.39488	0,39305	0,39722	0,39841	0,39960	0.4003
17	0,40200	0,40321	0,40443	0,40566	0,49689	0,40313	0,40933	0,41033	0,41189	0,41316	0,41443	0,4157
18	0,41700	0,41839	0,41960	0,42091	0,42222	0,42355	0,42488	0,42621	0,42756	0,42391	0,43026	0,4316
19	0,43300	0,43438	0,43576	0,43716	0,43353	0,43996	0,44133	0,44280	0,44422	0,44536	0,44710	0,4485
20	0,45000	0,45146	0,45293	0,45441	0,45589	0,45733	0,45388	0,46033	0,46189	0,46341	0,46493	0,4664
21	0,46800	0,46955	0,47110	0,47263	0,47422	0,47580	0,47738	0,47896	0,48056	0,48216	0,48376	0,4853
<b>2</b> 2	0,48700	0,48863	0,49026	0,49191	0,49358	0,49521	0,49688	0,49355	0,50022	0,50191	0,50360	0,5053
23	0.50700	0,50871	0,51043	0,51216	0,51339	0,51563	0,51738	0,51913	0,52039	0,52266	0,52443	0,5262
24	0,52800	0,52980	0,53160	0,53341	0,53522	0,53705	0,53388	0,54071	0,54256	0,54441	0,54626	0,5481
25	0,55000	0,55188	0,55376	0,55563	0,55758	0,55946	0,56138	0,56330	0,58522	0,56716	0,56910	0,5710
26	0,57399	0,57496	0,57693	0,57891	0.58089	0.58288	0,58488	0,58688	0,58889	0,59091	0,59293	0,5949
27	0.59700	0.59305	0,60110	0,60316	0,60522	0,60730	0,60938	0,61146	0,61356	0,61566	0,61776	0,6193
28	0,62200	0,62413	0,62626	0,62841	0,63953	0,63271	0,63488	0,63705	0,63922	0,64141	0,64360	0,6458
<b>29</b>	0,64800	0,65021	0,65243	0,65466	0,65689	0,65913	0,66138	0,66363	0,66589	0,66816	0,67043	0,6727
30	0,67500	0,67730	0,67960	0,68191	0.68422	0,68655	0,68888	0,69121	0,69356	0,69591	0,69826	0,7003
31	0.70300	0,70538	0,70776	0,71016	0,71256	0,71498	0,71738	0,71980	0,72222	0,72466	0,72710	0,7295
<b>3</b> 2	0,73200	0,73446	0,73693	0,73941	0,74189	0,74438	0,74688	0,74938	0,75189	0,75441	0,75693	0,7594
33	0,76200	0.76455	0,76710	0.76966	0,77223	0,77480	0,77733	0,77996	0,78256	0,78516	0,78776	0,7903
34	0.79300	0.79563	0,79326	0,80091	0,80356	0.80521	0,80888	0,81155	0,81422	0,81691	0,81960	0,8223
35	0,82500	0,82771	0,83043	0,83316	0,83589	0,83863	0,84138	0,81133	0,84689	0,84966	0,85243	0,8552
<b>3</b> 6	0,82300	0,86080	0,86339	0,86641	0,86922	0,83305	0,84133	0,87771	0,88058	0,88341	0,88626	0,8891
<b>3</b> 7	0,89200	0,89488		0,90966	0.90359	0,90646	0,90933	0,91230	0,83033 $0,91522$	0,91816	0,92110	0,9240
38	0,89200	0.92996		0,93591	0.93889	0,94188	0,90933	0.91230	0.91522 $0.95080$	0,91810 $0,95391$	0,95693	0,9599
39	0,96300	0,96605	,	0,93331 $0,97216$	0,93889 $0,97522$	0,94188 $0,97830$	0,98138	0,98446	0,98756	0,99066	0,99376	0,9968
40	1,00000	1,00000	-		1,00000	1,00000		1,00000		1,00000		
¥0	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,0000

Nerme per il calcolo del contributo di riscatto

#### Pensioni e sistemi di calcolo





# COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Rappresentano il rendimento, ai fini della misura della pensione, dei contributi versati. Riquardano soltanto la parte di pensione che va calcolata con il sistema contributivo. Sono stati rivisti dall'1/1/2010 e verranno rivisti ogni 3 anni. I coefficienti (e quindi l'importo della pensione) sono tanto più bassi quanto meno elevata è l'età in cui si va in pensione. Tale coefficiente si applica sul montante contributivo rappresentato dalla somma dei contributi versati annualmente (33% circa della retribuzione utile) rivalutati secondo il tasso di capitalizzazione della variazione media quinquennale del PIL calcolato dall'ISTAT

### Pensioni

# Coefficienti di trasformazione

(si utilizzano per il calcolo della pensione, o quota parte di essa, con il sistema contributivo)

Adeguamento TRIENNALE dal 2013 fino all'anno 2019

Adeguamento BIENNALE dopo quello dell'anno 2019

Con effetto dal 1° gennaio 2013

Il valore del Coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni

È esteso per le età da 66 a 70 anni

Il valore dei 70 anni (fissato per il 2012) È adeguato con gli incrementi della speranza di vita Adeguamento TRIENNALE fino al 2019

Adeguamento BIENNALE dopo il 2019

Qualora l'incremento è tale da superare di una o più unità il valore di 70 Il Coefficiente di trasformazione previsto per i 70 anni viene esteso ai valori superiori a 70 anni

# Pensioni

## Sistema Contributivo



Coefficiente di trasformazione (per le pensioni con decorrenza 1/1/2010)

Età	Coefficiente di trasformazione	
57	4,419%	
58	4,538%	
59	4,664%	
60	4,798%	
61	4,940%	
62	5,093%	
63	5,257%	
64	5,432%	
65	5,620%	

# Pensioni Sistema Contributivo

# Coefficiente di trasformazione per le pensioni con decorrenza 1/1/2016)

1	Età	Coefficiente di trasformazione Fino 31/12/2012	Coefficienti di trasformazione dal 1/1/2013	Nuovi Coefficienti di trasformazione dal 1/1/2016
	57	4,419%	4,304%	4,246%
	58	4,538%	4,416%	4,354%
	59	4,664%	4,535%	4,447%
	60	4,798%	4,661%	4,589%
	61	4,940%	4,796%	4,719%
	62	5,093%	4,940%	4,856%
	63	5,257%	5,094%	5,002%
	64	5,432%	5,259%	5,159%
	65	5,620%	5,435%	5,326%
	66		5,624%	5,506%
	67		5,826%	5,700%
	68		6,046%	5,910%
	69		6,283%	6,135%
	70		6,541%	6,378%

### LA PENSIONE DI VECCHIA E LA PENSIONE ANTICIPATA

Sempre dall'anno 2012 le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità, sono state sostituite da due prestazioni:

la «pensione di vecchiaia» la «pensione anticipata».

E' prevista la possibilità di permanere più a lungo nel mondo del lavoro. Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni.

# Pensione di vecchiaia


# ETÀ MINIMA PER IL PENSIONAMENTO AL 2016

	Donne	Uomini
Lavoro dipendente pubblico	66,7 anni	66,7 anni
Lavoro dipendente privato	65,7 anni	65,7 anni
Lavoro autonomo	66 anni e1mese	66 anni e1mese



Dal 1° gennaio 2012 NON esisterà più la Pensione di Anzianità

#### Pensioni – Pensioni di vecchiaia



### Pensioni

Pensione di VECCHIAIA

Si può conseguire all'età in cui operano i NUOVI requisiti minimi

Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita


Per i periodi nel sistema contributivo

I Coefficienti sono legati all'età anagrafica

Il limite precedente dell'80% dell'aliquota di rendimento è sostanzialmente superato, quindi ogni anno di contribuzione dal 2012 sarà utile a determinare l'importo della pensione

# Pensione di vecchiaia

Tale età diventerà gradualmente, per tutti, 67anni e 2 mesi, nel 2021, senza distinzioni di sesso o di ambito lavorativo. Poi subirà degli adeguamenti ogni due anni, in base alle variazioni della speranza di vita.



# Pensione anticipata

Consente di andare in pensione prima dei 66 anni e 7 mesi a patto che si abbiano 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva se donna e 42 anni ed 10 mesi di anzianità contributiva se uomo e se si ha un'età anagrafica superiore almeno di 62 anni.

# Pensione anticipata

Dal 2013 tali requisiti saranno rivisti ed inoltre è stato disposto che chi sceglie di andare in pensione prima dei 62 anni subirà delle penalizzazioni in termini di assegno pensionistico (riduzione di 1 % per ogni anno di anticipo o del 2 % se si va in pensione prima dei 60 anni).

#### Pensioni – comma 10

Dal 1° gennaio 2012

**Pensione ANTICIPATA** 

Se con età inferiore

### L'accesso è consentito

	Uomini	Donne
Anno 2016	42 a. + 10 mese	41 a. + 10 mesi
Anno 2017	42 a. + 10 mesi	41 a. + 10 mesi
Anno 2018	42 a. + 10 mesi	41 a. + 10 mesi

Se l'età è inferiore a 62 anni

Sulle anzianità contributive maturate al 31/12/2011

Una Riduzione di 1%

per ogni anno di

anticipo rispetto ai 62

anni

Una Riduzione di 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni

La RIDUZIONE non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il

31/12/2017 (anzianità

contributiva da effettiva prestazione di lavoro, includendo: astensione obblig. per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia e CIG ordinaria).

# **Deroghe: OPZIONE DONNA**

Si tratta di una possibilità introdotta dalla Legge Maroni (articolo 1, comma 9 della legge 243/04) riscoperta in massa dopo l'introduzione della Riforma Fornero perchè consente di anticipare l'uscita di diversi anni rispetto alle regole ordinarie che, com'è noto, chiedono in alternativa o il perfezionamento di almeno 41 anni e 10 mesi di contributi indipendentemente dall'età anagrafica (pensione anticipata) o il raggiungimento di un'età anagrafica pari a 66 anni e 7 mesi per le donne del pubblico impiego; unitamente a 20 anni di contributi (pensione di vecchiaia)

# I Requisiti anagrafici e Contributivi

- Per l'esercizio dell'opzione è necessario possedere 57
  anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi
  entro il 31 dicembre 2015 ( articolo 1, comma 261
  della legge 208/2015).
- Per questa tipologia di prestazione resta, infatti, in vigore la cd. <u>Finestra mobile</u> secondo la quale l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome


# **Opzione donne**

Nella Legge di Stabilità 2017, è stato stabilito che potranno fare richiesta di pensionamento con il calcolo integralmente contributivo le lavoratrici che, con una anzianità contributiva di 35 anni, pur avendo raggiunto i 57 anni di età (58 per le autonome) al 31 dicembre 2015 non avevano conseguito i requisiti di accesso alla prestazione per effetto dell'incremento del requisito anagrafico a seguito dell'adeguamento alla speranza di vita (7 mesi in più).

 Con questa misura si risolve una criticità che riguardava quelle lavoratrici nate nello stesso anno e che secondo la normativa originale, se non fossero intervenuti gli incrementi per la speranza di vita, avrebbero avuto diritto ad esercitare questa facoltà

# Deroghe

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, (Sistema contributivo puro) conseguono il diritto alla pensione per l'anno 2016 al compimento dei 63,7 anni, a condizione che vantino 20 anni di contribuzione effettiva e sempreché la pensione risulti essere non inferiore a 2,8 volte (circa 1250 euro) l'importo mensile dell'assegno sociale, rivalutato dall'ISTAT sulla base della variazione media quinquennale del PIL



# FINESTRA MOBILE

Altra novità è l'abrogazione della cosiddetta «finestra mobile», ossia del regime di decorrenza delle pensioni. Prima della riforma, il requisito per il diritto alla pensione non era lo stesso per la sua decorrenza; infatti, una volta perfezionato il diritto, occorreva attendere altri 12 (dipendenti) o 18 mesi (autonomi) per intascare il primo assegno di pensione. La riforma Monti ha abrogato le finestre, inglobando questo periodo di attesa nel requisito di età o contribuzione; pertanto, la decorrenza della pensione è per tutti fissata al mese seguente quello nel corso del quale se ne matura il diritto.

## Pensioni – comma 5



# SPERANZA DI VITA PER TUTTI

La riforma Monti ha esteso al requisito contributivo unico (per la nuova pensione anticipata) il meccanismo automatico di adeguamento alla «speranza di vita». Si tratta del vecchio requisito di «40 anni», in precedenza esonerato dall'adeguamento triennale, e che per il 2016 è di 42 anni e 10 mesi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne.

## Pensioni – commi 12 e 13



# Che cosa mi darà il fondo pensione?

- Il fondo pensione, a fronte dei contributi versati permette al lavoratore
  - Di ottenere in tutto o in parte (e a certe condizioni) le risorse accumulate anche prima di andare in pensione
    - Anticipazione
    - Riscatto
    - Trasferimento
  - Di ottenere, <u>al pensionamento</u>, le risorse accumulate in forma di rendita (pensione integrativa) e/o in forma di capitale (una somma disponibile in unica soluzione)

# **Anticipazione**

#### • Che cos'è?

 La possibilità di ottenere una quota delle risorse accumulate nel Fondo pensione per far fronte a determinati bisogni dell'iscritto

#### Per quali motivazioni posso richiederla?

- Per spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
- Per acquisto ed interventi di ristrutturazione della prima casa di abitazione
- Dopo la riforma, per ulteriori esigenze dell'iscritto

#### Quanto posso richiedere?

- Prima della riforma: fino al 100% delle risorse (ma solo dopo otto anni di iscrizione)
- Dopo la Riforma: dipende dalla motivazione (causale)

# Anticipazione dopo la riforma: quando e quanto posso richiedere?

## Dipende dalla causale

- Per spese mediche
  - Quanto: fino al 75% delle risorse accumulate
  - Quando: sempre
- Per acquisto prima casa e ristrutturazioni edilizie
  - Quanto: fino al 75% della posizione
  - Quando: dopo 8 anni di iscrizione
- Per "altre esigenze"
  - Quanto: fino al 30% della posizione
  - Quando: dopo 8 anni di iscrizione

# Anticipazione dopo la riforma: quante volte posso richiederla?

- L'anticipazione si può richiedere anche più volte, ma deve sempre restare nel fondo almeno il 25% delle risorse
- Nel calcolo si considerano anche i valori di anticipazioni già richieste
- Esempio:
  - Un lavoratore ha accumulato 10.000 euro dopo 8 anni di partecipazione e richiede un'anticipazione pari al 75% per acquistare la prima casa: ottiene 7.500 euro (da tassare) e nel fondo pensione rimangono 2.500 euro
  - Dopo ulteriori 5 anni la sua posizione è risalita a 8.000 euro e il lavoratore ha bisogno di un'anticipazione per spese mediche
  - Può richiedere un'anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il 25% di 15.500 euro (8.000 che ha al momento più i 7.500 che ha già preso), ossia 3.750 euro
  - Il lavoratore potrà quindi ricevere un'anticipazione (da tassare) pari a 4.250 euro (8.000 – 3.750)

## E quando vado in pensione?

Se ho i requisiti per accedere alla pensione pubblica e sono iscritto a un fondo pensione da almeno cinque anni, posso ottenere tutte le risorse accumulate nel fondo pensione con contributi e rendimenti (il Montante) in due possibili forme:

- Capitale 

   una somma percepita interamente al momento del pensionamento
- Rendita 

   una somma percepita periodicamente che si aggiunge alla pensione pubblica

Quanto si può ottenere in capitale e quanto in rendita dipende da diverse condizioni

#### Al pensionamento: Quanto posso ottenere sotto forma di capitale?

- Fino alla metà del montante può essere richiesta da tutti
- Solo quando le risorse accumulate non superano determinati limiti si può richiedere anche tutto il montante in unica soluzione
  - Il limite è parametrato al valore dell'assegno sociale in vigore al momento del pensionamento
    - se la rendita calcolata sul 70% del montante maturato è inferiore al 50% dell'assegno sociale l'iscritto può optare l'intera prestazione in capitale
  - Gran parte dei lavoratori che resteranno nel fondo per pochi anni potranno richiedere tutte le risorse accumulate al pensionamento
  - I "vecchi iscritti" possono richiedere il 100% del montante in capitale

# Tassazione in fase di contribuzione e di rendimento

- I contributi versati al fondo sono deducibili (fino a un certo limite 5.165 €)
  - Mentre contribuisco pago meno tasse
- I rendimenti del fondo vengono tassati in modo agevolato rispetto ai rendimenti che si percepiscono su altri tipi di investimenti

# Come vengono tassati la rendita e il capitale?

Sia la rendita sia il capitale che si percepiscono al pensionamento vengono tassati in modo agevolato: 15% decrescente al 9%

#### **Esempio**

Un lavoratore aderisce al fondo pensione dopo l'avvio della Riforma, versando 1.000 euro l'anno per 15 anni. Alla fine del 15° anno matura il diritto alla prestazione pensionistica obbligatoria e decide di richiedere la prestazione.

Il suo montante è pari a 20.000 euro (15.000 euro di contributi dedotti e 5.000 euro di rendimenti già tassati). Decide di richiedere il 50% in forma di capitale e il 50% in forma

di rendita:

Prestazione in capitale lorda = 10.000 euro Parte esente (metà di 5.000) = 2.500 euro Parte da tassare = 7.500 euro Imposte (15% di 7.500) = 1.125 euro

Prestazione in capitale netta = 8.875 euro

Prestazione in rendita lorda = 1.200 €

Parte esente = 300 euro

parte da tassare = 900 euro

Imposte (15% di 900) = 135 euro

Prestazione in rendita netta 1.065 euro

#### RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

I lavoratori che il prossimo anno eserciteranno il cumulo dei periodi assicurativi potranno chiedere contestualmente la revoca della ricongiunzione o della totalizzazione dei periodi assicurativi ove tali strumenti non abbiano dato ancora luogo alla liquidazione della prestazione pensionistica.

#### RECESSO DALLA RICONGIUNZIONE

- L'interessato potrà recedere dalla domanda di ricongiunzione ed ottenere la restituzione di quanto già versato, a condizione che non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto.
- La restituzione di quanto versato verrà effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.
- La facoltà di recesso dovrà essere presentata dall'interessato non oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (cioè entro la fine del 2017) e semprechè la ricongiunzione non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

I lavoratori con carriere discontinue hanno spesso accreditati contributi in gestioni previdenziali differenti, conseguenza della frammentazione dei periodi lavorativi.

Per valorizzare tali periodi il Decreto Legislativo 42/2006 consente ai lavoratori di utilizzare la totalizzazione nazionale per unificare tali periodi, se non coincidenti, in modo gratuito ed ottenere l'erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ciascun ente previdenziale.

La totalizzazione, ha il vantaggio di interessare praticamente tutte le casse. comprese quelle dei liberi professionisti e permette, inoltre, di sommare i contributi della gestione separata Inps che altrimenti non può essere ricongiunta.

#### I destinatari

La totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria (quindi anche dai lavoratori del pubblico impiego).

#### Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

Per fruire della totalizzazione l'interessato non deve essere già titolare di pensione autonoma in una delle gestioni coinvolte nella totalizzazione anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata già liquidata una prestazione a favore dell'assicurato.

E' però possibile chiedere la totalizzazione di pensioni dirette anche se si è titolari di una pensione ai superstiti

#### Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

L'assicurato, ancora, non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e 5 marzo 1990, n. 45. A tal fine si ricorda che la ricongiunzione si intende accettata quando il lavoratore effettua il primo pagamento della rata oppure dell'intero pagamento dell'onere della ricongiunzione.

Non è invece condizione ostativa la circostanza che il lavoratore abbia maturato un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate

Condizioni per l'esercizio della totalizzazione

La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi presenti nelle gestioni in cui l'assicurato è stato iscritto.

Non può darsi luogo ad una totalizzazione parziale.

Con il Dl 201/2011 è stato soppresso il vincolo che non consentiva di valorizzare spezzoni contributivi inferiori a 3 anni; pertanto, attualmente, è possibile totalizzare qualsiasi periodo contributivo presente nelle gestioni interessate.

#### Il sistema di calcolo

La pensione in regime di totalizzazione viene determinata interamente con il metodo contributivo se al momento del pensionamento il lavoratore non ha maturato un diritto autonomo a pensione in nessuna delle gestioni interessate.

In tale ultimo caso il lavoratore, invece, mantiene il sistema di calcolo della prestazione vigente nel fondo interessato.

#### Ad esempio

se un lavoratore totalizza i contributi presenti in due gestioni all'età di 66 anni e 7 mesi avendo raggiunto in una delle due assicurazioni il requisito minimo di 20 anni di contributi e, quindi, un diritto autonomo a pensione di vecchiaia, la quota di pensione erogata da tale gestione mantiene il sistema di calcolo previsto dalle regole della predetta assicurazione.

In ogni caso ciascuna gestione provvede a determinare il trattamento *pro quota* in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

#### I trattamenti erogati in totalizzazione

Attraverso la totalizzazione è possibile conseguire la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianita', la pensione di inabilità e la pensione indiretta.

La prestazione di vecchiaia è erogata al raggiungimento dei 65 anni e 7 mesi unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi

La pensione di anzianita' invece è indipendente dall'età anagrafica e viene erogata con 40 anni e 7 mesi di contributi.

Oltre al perfezionamento dei suddetti requisiti per il conseguimento del rateo è necessario attendere l'apertura di una finestra mobile rispettivamente di 18 mesi o di 21 mesi (nel caso di pensione di anzianita' con 40 anni di contributi).

I requisiti per totalizzare		
Anno	Pensione di vecchiaia *	Pensione di Anzianità**
2014	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2015	65 anni e 3 mesi	40 anni e 3 mesi di contributi
2016	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2017	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2018	65 anni e 7 mesi	40 anni e 7 mesi di contributi
2019	66 anni	41 anni di contributi
2020	66 anni	41 anni di contributi
Finestra mobile	18 mesi	21 mesi

<sup>\*</sup> E' richiesto il contestuale perfezionamento di un requisito contributivo minimo di 20 anni; \*\* il valore indicato si riferisce al requisito contributivo ( non è richiesto un requisito anagrafico).

Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità contributiva **non inferiore a 40 anni** richiesto per l'accesso alla pensione di anzianita' da totalizzazione deve essere considerata la **contribuzione utile** al diritto.

Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione.

Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del **pro rata** a carico delle singole gestioni.

Con la totalizzazione è possibile anche ottenere la **pensione di inabilità** qualora sussistano i requisiti sanitari individuati dalla legge 222/1984, mentre è esclusa la possibilità di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei presupposti contributivi necessari per conseguire l'assegno ordinario di invalidità.

La facoltà di totalizzazione, infine, può essere esercitata dai superstiti del lavoratore defunto per la liquidazione di una pensione indiretta.

Il pagamento dell'assegno

La domanda per totalizzare deve essere presentata all' ente pensionistico di ultima iscrizione con l'indicazione delle gestioni che si intendono interessare.

Il pagamento è effettuato <u>dall'Inps</u> che riceve, ogni mese, la provvista pro quota dalle gestioni coinvolte.

Una volta ricevuta la comunicazione relativa all'anzianità contributiva utile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali contributi, l'Ente istruttore dovrà verificare la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti i periodi non coincidenti temporalmente.

Ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva utile per il diritto alle prestazioni pensionistiche conseguibili attraverso la totalizzazione, la contribuzione accreditata per periodi coincidenti deve essere conteggiata una volta sola.

I lavoratori che hanno periodi di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la ricongiunzione per riunirli in un'unica gestione e conseguire un'unica prestazione pensionistica

 Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto (accanto al cumulo dei contributi ed alla totalizzazione) che consente di valorizzare spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali

- La ricongiunzione, avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.
- E' ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione diretta.

Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta però di un provvedimento che comporta degli oneri economici a carico del richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva complessiva e dell'importo del contributo che si intende trasferire da una gestione all'altra.

#### **Professionisti**

La legge 45/90 riconosce anche i professionisti la facoltà di attivare la ricongiunzione sia in uscita dalle Casse, sia in entrata verso le Casse.

L'articolo 1 di questa legge ha attribuito, infatti, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, la facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopraindicate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

Analoga facoltà viene riconosciuta al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione in cui risulta iscritto in qualità di libero professionista. Sono, inoltre, parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali dei liberi professionisti.

Prima dell'età pensionabile, la facoltà è esercitabile solo nella gestione presso cui si è iscritti al momento della domanda.

È possibile la ricongiunzione in una gestione diversa da quella di iscrizione solo al raggiungimento dell'età pensionabile e solo se in tale gestione risultino almeno dieci anni di contribuzione continuativa, per effettiva attività. Anche tale tipo di ricongiunzione è onerosa.

#### Quanto si paga

- L'onere viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.
- L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione.
- Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento

#### Quando si paga

Il pagamento può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
- in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

#### Pagamento rateale

In caso di versamento rateale:

- l'importo dell'onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente
- l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a euro 27,00
- le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione

# TFS, TFR

e la previdenza complementare

#### Previdenza

### Trattamenti di Fine Servizio Indennità di Buonuscita Stato Indennità Premio di Enti Locali e Enti SSN servizio Enti Pubblici non economici Indennità di anzianità Trattamento di Fine Tutti i dipendenti pubblici Rapporto assunti dal 1/1/2001

# Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

- Sono prestazioni previdenziali con natura di salario differito e con funzione previdenziale (sentenze Corte costituzionale n.99 e 243 del 1993);
- Sono erogate dall'INPS;
- Sono finanziate da un contributo obbligatorio che affluisce in una gestione (con evidenze contabili separate ex Inadel ed ex Enpas)
- Il calcolo si basa anche sull'anzianità utile e, a questo scopo, sono utili non solo i servizi prestati ma anche i periodi riscattati e valutabili per legge;
- La base di calcolo è costituita dalla retribuzione
  - spettante all'atto della cessazione dal servizio (buonuscita)
  - degli ultimi 12 mesi di servizio (IPS);

# Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

### LAVORATORI IN REGIME DI TES

- I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001
- I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
- Gli avvocati e i procuratori dello Stato
- Il personale militare e delle forze armate di polizia
- Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
- I professori e i ricercatori universitari

# Ips e Buonuscita – caratteristiche comuni

### I lavoratori in regime di Tfs

- I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
- Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
- I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall'art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.)

## L'indennità premio di servizio (IPS)

- Che cos'è: consiste in una somma di denaro "una tantum" corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l'iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)
- Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
- **Destinatari**: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come Ente Locale
- Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale
- Ente gestore della prestazione: INPS ex INPDAP, gestione ex Inadel

## L'indennità premio di servizio (IPS)

- Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e continuative più la indennità integrativa speciale (la contingenza dei dipendenti pubblici nota in acronimo come I.I.S.)
- Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 % dell'80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
- Calcolo dell'indennità:
  - ➢ è pari a 1/15 dell'80% della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno
    precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli
    riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a
    sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)

### Previdenza

### Indennità premio di servizio (Enti locali e Enti SSN)



IPS = Base retributiva /15 x 80% x Anni (valore al lordo IRPEF)

## Tavola riassuntiva delle singole voci retributive da inserire nel calcolo della pensione

#### **EMOLUMENTI QUOTA A DI PENSIONE**

- Stipendio tabellare (con IIS conglobata dal 1° gennaio 2003) \*
- Retribuzione individuale di anzianità \*
- Retribuzione di posizione minima parte fissa e variabile \*
- Retribuzione di posizione minima unificata \*
- Retribuzione di posizione variabile aziendale
- Indennità di specificità medica \*
- Assegno personale, ove spettante \*
- Specifico trattamento economico, ove spettante \*
- Indennità di incarico di direzione complessa \*
- Indennità di esclusività \*
- Indennità Ufficiale di polizia giudiziaria

#### **EMOLUMENTI QUOTA B DI PENSIONE**

- Retribuzione di risultato
- Retribuzione legata a particolari condizioni di lavoro
- Indennità di sostituzione

<sup>\*</sup> VOCE VALIDA PER IL TFS (LIQUIDAZIONE

## Il trattamento di fine rapporto (TFR)

- Che cos'è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni continuativi in un mese. E' costituito da accantonamenti annui di quote della retribuzione nella misura del 6,91% della retribuzione utile fissata dalla contrattazione
- *Disciplina di base*: art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 che hanno esteso, con alcune peculiarità, ai dipendenti pubblici la prestazione
- Destinatari: nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivo al 1°/1/2001

## Il trattamento di fine rapporto (TFR)

### I lavoratori in regime di Tfr


- I dipendenti pubblici contrattualizzati assunti dopo il 31 dicembre 2000
- I dipendenti pubblici contrattualizzati con un rapporto di lavoro a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000
- I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un fondi di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs in Tfr.

## Il trattamento di fine rapporto (TFR)

- Modalità di calcolo della prestazione: il TFR riflette gli emolumenti percepiti durante tutto il rapporto di lavoro.
- Tali accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati al 31 dicembre di ogni anno con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat
- Il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato dagli stessi enti che provvedono ad erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° gennaio 2001: Inpdap per i dipendenti degli enti iscritti alle gestioni ex Enpas ed ex Inadel; datori di lavoro per i dipendenti degli enti che erogano l'indennità di anzianità
- Le anticipazioni, possibili ma solo quando e alle condizioni previste dalla contrattazione
- Le anticipazioni per i congedi parentali e formativi: si attende il DM

### Previdenza

## **Trattamento di Fine Rapporto** (tutti i dipendenti pubblici assunti dal 1/1/2001)



TFR = Sommatoria accantonamenti annuali rivalutati con 1,5% più il 75% dell'inflazione rilevata per ogni anno di riferimento

(valore al lordo IRPEF)

# L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

Con l'art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla legge n.148/2011 nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai termini dell' art. 3 del DL 79/97, conv. dalla legge 140/1997. Questi i nuovi termini per cessazioni successive al 12 agosto 2011

### **Termine breve: entro 105 giorni (15+90)**

- Inabilità
- Decesso

### Termine di 12 mesi

- Raggiungimento limiti di età o servizio previsti da ordinamenti di appartenenza (anzianità contributiva massima ai fini pensionistici)
- Collocamento a riposo d'ufficio a causa dell'anzianità massima di servizio prevista da norme di legge o di regolamento applicabili nell'ente di appartenenza
- Raggiungimento del termine finale del contratto a tempo determinato

# L'erogazione dei TFS/TFR - Termini di pagamento

### Termine di 24 mesi

Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:

- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall'impiego etc ...)

### Deroghe per vecchi termini

I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il dritto a pensione. Pertanto.

- 105 giorni (entro) per inabilità, decesso, limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato
- 6 mesi in tutti gli altri casi

# Indennità di buonuscita di importo lordo di 160.000 € Per dipendente che accede alla pensione anticipata nel 2014

			TASSO INTERESSE NON CORRISPOSTO	
	Tranche	Durata (Mesi)	IPOTESI A (3%)	IPOTESI B (4%)
PRIMA RATA	50.000	27	3.438,44	4.612,87
SECONDA RATA	50.000	39	5041,59	6797,39
TERZA RATA	60.000	51	8.031,41	10.883,14
PERDITA			16.511,44	22.293,40
PERCENTUALE			10,32	13,93

#### Rateizzazione TFS

Importo complessivo della prestazione è da considerare al lordo delle relative trattenute fiscali.

Rateizzazione Trattamenti di fine servizio

(IBU – IPS – TFR e ogni altra indennità equipollente comunque denominata) UNA rata

**DUE** rate

annuali

TRE rate

annuali

Per importi fino a € 50.000,00

Per importi superiori a € 50.000,00 e fino a € 100.000,00

Per importi superiori a € 150.000,00

Nel caso di DUE rate: primo importo annuale € 50.000,00; secondo importo pari all'ammontare residuo (erogato dopo 12 mesi dal primo importo).

Nel caso di TRE rate: primo importo annuale € 50.000,00; secondo importo pari a € 100.000,00 (erogato dopo 12 mesi dal primo importo); terzo importo pari all'ammontare residuo (erogato dopo 24 mesi dal primo importo).

La rateizzazione non si applica:

1) nel caso di collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010;

2) nel caso di domande di cessazione dall'impiego presentate prima del 31/5/2010 a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010.

/DB 194

### Il regime fiscale delle diverse prestazioni

#### **TFS**

- tassazione in funzione del reddito di riferimento
- ✓ defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio

#### **TFR**

- ↓ applicazione dell'aliquota media Irpef degli ultimi 5 anni sui capitali

## Aspetti fiscali

	Retribuzione utile	Datore Iavoro	Dipendente	Totale	Abbattimento imponibile ai fini IRPEF
Stato	80%	7,10%	2,50%	9,60%	26,04%
Regioni e AALL		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
SSN		3,60%	2,50%	6,10%	40,98%
EPNE	100%	Il computo è per intero a carico datore lavoro			


# Il trattamento di fine servizio, il TFR e l'opzione

Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare.


Per aderire a previdenza complementare, necessaria la trasformazione dei vecchi TFS in TFR che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale all'adesione ad un fondo pensione complementare

### L'Accordo quadro del 29/7/1999

 Esercizio dell' opzione per il TFR mediante adesione al Fondo pensione.



## L'opzione per il TFR e la previdenza complementare



## Il TFR e la previdenza complementare per i tempi determinati



### Il TFR, l'opzione e la previdenza complementare

#### In altre parole, al momento della cessazione, il TFR andrà così ripartito:

- Per gli "optanti", in servizio al 31/12/2000
  - All'interessato, quale prestazione finale, l'importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all'adesione, nonché il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall'adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline
  - Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr

### Per gli assunti dal 1°/1/2001

- All'interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all'adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall'adesione alla cessazione del rapporto di lavoro

## TFR e adesione alla previdenza complementare I lavoratori assunti a tempo determinato

### In altre parole, al momento della cessazione, i TFR andrà così ripartito:

- Per il dipendente in servizio al 30/5/2000, o assunto in data successiva
  - All'interessato, andrà liquidato il Tfr riguardante i periodi di servizio precedenti a quello di adesione a previdenza complementare
  - Al **Fondo** andrà conferito il Tfr, nella misura intera, maturato per il periodo successivo all'adesione, fino alla cessazione

## L'opzione per il TFR e la previdenza complementare - Il reale e la posizione figurativa



### Il ruolo dell'Inpdap: le attività obbligate

- Contabilizzazione e rivalutazione delle quote di TFR e della quota aggiuntiva (1,5% su base Tfs)
- Conferimento al Fondo, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, del montante maturato
- Riparto delle risorse destinate a previdenza complementare, stanziate per le amministrazioni statali
- Versamento ai Fondi pensione dei contributi a carico delle amministrazioni statali per gli iscritti ai Fondi (non più per i dipendenti scolastici dal 2008)
- Versamento delle risorse a copertura delle spese di avvio dei fondi

## Rendimento del montante figurativo contabilizzato presso l'Inpdap – la media e i fondi del paniere

La rivalutazione avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai maggiori fondi pensione negoziali, individuati con il decreto:

- ALIFOND
- ARCO
- COMETA
- COOPERLAVORO
- FONCHIM
- FONDENERGIA
- FOPEN
- LABORFONDS
- PEGASO
- PREVIAMBIENTE
- PREVICOOPER
- QUADRI E CAPI FIAT
- SOLIDARIETA' VENETO

L'art. 1, comma 77, della legge 247/07 ha modificato l'art. 2 del Dlgs 184/97 introducendo tre nuovi commi (4-bis, 5-bis e 5-ter) che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli:

- a) diploma universitario (DU);
- b) diploma di laurea (DL);
- c) diploma di specializzazione (DS);
- d) dottorato di ricerca (DR).

Il nuovo comma 4-bis prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1 gennaio 2008, la possibilità di pagare l'onere del riscatto medesimo in unica soluzione ovvero in un massimo dieci anni senza interessi.

### Come cambia l'istituto del "riscatto dei contributi del corso studio"

Pagamento onere		
Sino al 31.12.2007	Solo per domande dal 1.1.2008	
60 rate mensili con interessi di dilazione calcolati al tasso annuo previsto dalla legge	120 rate mensili <mark>senza interessi</mark> di rateizzazione	
Unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica		

- Nei confronti di coloro che volessero avvalersi delle nuove disposizioni, avendo presentato domanda anteriormente al 1° gennaio 2008, si possono verificare le seguenti situazioni:
- a) gli iscritti che hanno presentato domanda ma non hanno ancora iniziato a pagare le rate di riscatto possono rinunciare alla domanda in questione e proporne una successiva, da ritenersi sostitutiva della precedente, ovvero chiedere che l'istanza precedentemente avanzata venga considerata come presentata alla data del 1° gennaio 2008, tenendo presente che i criteri di calcolo dell'onere di riscatto terranno conto della nuova data di presentazione della domanda.

b) gli iscritti che hanno in corso il pagamento rateale dell'onere riscatto possono interrompere lo stesso, ottenere l'accredito del periodo coperto dal pagamento delle rate effettuate e presentare - per il periodo del corso di studi residuo - nuova domanda di riscatto il cui onere terrà conto, come nel caso precedente, del diverso momento di presentazione della domanda.

Il comma 5-bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l'attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti a nessuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari sopra indicati.

In quest'ultimo caso la domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il livello minimo imponibile annuo di cui all'art. 1, comma 3, della legge 233/1990 moltiplicato per l'aliquota di computo (33 per cento) delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. L'importo da pagare viene accreditato all'INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell'interessato e senza alcun onere a carico di quest'ultimo, alla gestione presso la quale il soggetto sarà successivamente iscritto.

L'importo dell'onere può essere pagato con una rateizzazione massima di 10 anni senza interessi ed è deducibile ai fini fiscali dall'interessato.

L'onere in questione è detraibile nell'attuale misura del 19 per cento dell'importo stesso dai soggetti cui risulta fiscalmente a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

Infine, il comma 5-ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge n. 335/1995 disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari sopra specificati, una volta riscattati, saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento del'anzianità contributiva e non solo ai fini della misura della pensione anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza.

### "riscatto corsi universitari di studio"

Presentazione domande		
Sino al 31.12.2007	dal 1.1.2008	
solo soggetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria	anche chi non è iscritto a nessuna forma obbligatoria di previdenza che non abbia iniziato l'attività lavorativa	
come funziona		

# Il riscatto universitario dei "giovani non assicurati"

domanda	solo se presentate dal 2.1.2008
a chi si presenta	all'inps
a chi si versa	all'inps in apposita evidenza contabile separata
come si rivaluta il montante versato	la rivalutazione fa riferimento alla data della domanda e segue le stesse regole del montante del sistema contributivo
come si utilizza ai fini previdenziali	in qualunque momento successivo il lavoratore, a domanda, lo trasferirà nella gestione previdenziale in cui è iscritto o è stato iscritto

## Il riscatto universitario dei "giovani"

quanto si paga	minimale commercianti/artigiani x aliquota di computo ago x numero anni da riscattare
la cosa importante	è valido anche per diritto a pensione vecchiaia contributiva con 40 anni di ctr
Il vantaggio fiscale	è deducibile fiscalmente dall'interessato è detraibile al 19% se pagato da altri a cui si è fiscalmente a carico

### Il riscatto universitario dei "giovani non assicurati" un esempio

Domanda presentata il 1 gennaio 2016

Anni di laurea da riscattare: 5

Minimale artigiani/commercianti anno 2016 (esempio) : € 15.548,00

Aliquota computo anno 2016 = 33%

€ 15.548,00 X 33% = € 5.130,48 X 5 = € 25.654,20 (onere totale)

€ 25.654,20 : 120 = Rata mensile di € 213,78

### Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere negli altri casi

Periodo di laurea da riscattare : dal 1.11.1994 al 31.10.1998

Periodo		Sistema di calcolo
1.11.1994	31.12.1995	Retributivo
1.1.1996	31.10.1998	Contributivo

### Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere : sistema retributivo

Calcolo pensione annua con Comtributi da riscattare – Calcolo pensione annua senza Contributi da riscattare =

Differenza X coefficiente tabella attuariale = One il l'iscalito

### Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere : sistema contributivo

Retribuzione/reddito ultimi 12 mesi X aliquota contributiva in vigore nella gestione o fondo in cui si riscatta

Il risultato è l'importo annuo, che si rapporterà a mesi o settimane da riscattare.

### Il riscatto del corso di laurea il calcolo dell'onere negli altri casi

Il tipo di calcolo del riscatto di laurea, tiene conto della collocazione temporale del periodo da riscattare e del sistema di calcolo della pensione ad esso applicabile:

#### -retributivo

#### -contributivo

Altra modalità quando il riscatto è nella gestione separata

### TIPOLOGIE DI INABILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO

- L'Inabilità Assoluta e Permanente alla Mansione
- L'Inabilità Assoluta e Permanente a Proficuo Lavoro
- L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa

 L'inabilità alla mansione è un tipo di inabilità specifica, connessa cioè al tipo di attività espletata dal pubblico dipendente (artt. 71 e 129 del DPR 3/1957)

Ad esempio può verificarsi laddove il dipendente perda uno requisiti fisici o psichici che risultano essenziali per lo svolgimento di un determinato incarico. Questo tipo di invalidità dà luogo al trattamento di pensione soltanto nell'ipotesi in cui il dipendente pubblico non possa essere adibito a mansioni equivalenti a quelle della propria qualifica. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

#### Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- 1) riconoscimento medico legale da parte delle competenti Commissioni ASL dal quale risulti che il dipendente pubblico è permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria mansione;
- 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) per i dipendenti dello Stato. Per i dipendenti di Enti locali o della Sanità occorrono, invece, almeno 20 anni di servizio (19 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità

La visita medica per il riconoscimento della prestazione può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991.

Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità alla mansione, l'ente datore di lavoro verifica la possibilità di utilizzare il dipendente in mansioni diverse ma equivalenti a quelle della propria qualifica. Se non ci sono possibilità di ricollocazione in mansioni equivalenti, può proporre di ricollocare il lavoratore anche in mansioni di posizione funzionale inferiore.

Nel caso in cui il lavoratore non dia il proprio consenso alla nuova collocazione in posizione funzionale inferiore interviene la risoluzione del rapporto di lavoro che si configura come dispensa dal servizio per inabilità. Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità relativa alla mansione sia all'INPS che al datore di lavoro

#### Calcolo della prestazione.

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo. Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

Si tratta di una inabilità analoga a quella precedente che impedisce tuttavia la possibilità di continuare a svolgere una attività lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico (cfr: articolo 129 DPR 3/1957). Anche in tal caso non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisiti sanitari e contributivi per il diritto.

- Per ottenere l'inabilità al proficuo lavoro occorrono i seguenti requisiti:
- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni ASL nel quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo a svolgere in via permanente attività lavorativa;
- 2) almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;
- 3) risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro

#### Procedimento.

La visita medica può essere richiesta sia dal dipendente che dall'Ente datore di lavoro. Il parere sanitario viene espresso dalla competente Commissione medica ASL ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 della legge 274/1991.

Una volta ricevuto il verbale di visita medica che riconosce l'inidoneità al proficuo lavoro, l'ente datore di lavoro dispensa dal servizio per inabilità il dipendente pubblico.

Dispensato dal servizio, il lavoratore deve presentare domanda di pensione per inabilità sia all'INPS che al datore di lavoro.

#### Calcolo della prestazione.

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Si applicano le norme generali in materia di integrazione al trattamento minimo.

Il conseguimento della prestazione risulta comunque compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa.

# L'Inabilità Assoluta e Permanente a Qualsiasi Attività Lavorativa

Dal 1° gennaio 1996 l'art. 2, comma 12, della legge 335/1995 ha esteso la pensione di inabilità per i lavoratori privati di cui alla legge 222/1984 anche al pubblico impiego. Sino a tale data la prestazione era riservata solo ai lavoratori del settore privato. Questo tipo di pensione, a differenza dei trattamenti di cui si è appena parlato, richiede una inabilità ben piu' grave, tale da determinare una "inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa".

Requisiti sanitari e contributivi.

Per ottenere la prestazione in parola è necessario che l'iscritto abbia maturato un minimo di cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio e che risulti inabile in via assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (cfr: Circolare Inpdap 57/1997).

La prestazione è erogabile solo a domanda da parte dell'interessato

La domanda, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

#### Ricevuta la domanda, l'ente:

- 1) dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche degli Ospedali Militari di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare;
- 2) ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPS alla liquidazione della pensione.

#### Calcolo della Prestazione.

A differenza dei due precedenti trattamenti l'importo della pensione in questione viene calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla quale però viene riconosciuto una maggiorazione virtuale che determina il vantaggio di poter conseguire un assegno piu' elevato.

Calcolo della Prestazione.

In sostanza la contribuzione viene incrementata virtualmente tra l'età alla cessazione dal servizio e il compimento dell'età pensionabile di vecchiaia per chi è nel sistema retributivo (almeno 18 anni di contributi entro il 1995); oppure sino al compimento del sessantesimo anno di età per i lavoratori che sono nel sistema misto e contributivo.

#### Liquidazione.

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente alla mansione, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

DA RICORDARE: tale prestazione è del tutto incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi lavoro dipendente o autonomo,

# GRAZIE PER L'ATTENZIONE